

## Bozza di disegno di legge riferito alla tutela delle cose di interesse numismatico

All'articolo 826 del codice civile:

Fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato le cose di interesse storico, archeologico, paleontologico, paleontologico e artistico... ritrovate nel sottosuolo.

Aggiungere: **Per le cose di interesse numismatico si osservano le disposizioni della legislazione speciale (Titolo Unico).**

A pagina 28 del Titolo Unico, Capo V, Articolo 85, comma 1:

1 - Le ricerche archeologiche e, in genere, le opere per il ritrovamento dei beni culturali indicati all'articolo 2, in qualunque parte del territorio nazionale, sono riservate allo stato.

Aggiungere: **fatto salvo quanto previsto per le monete all'allegato B.**

All'articolo 87 aggiungere il comma 5.

**5 - I ritrovamenti delle monete, in deroga a quanto scritto in questo articolo, sono disciplinati da quanto previsto nell'allegato B.**

All'articolo 88 aggiungere:

1 - I beni indicati nell'articolo 2, da chiunque e in qualunque modo ritrovati, appartengono allo stato, **fatto salvo quanto previsto per le monete nell'allegato B.** A seconda che siano ...

A pagina 54 del Titolo Unico, allegato A, sezione B, modificare:

1) 0

1 - Reperti archeologici, **fatto salvo i ripostigli di monete, disciplinati dall'allegato B.**

N.B. - Le parole scritte in **neretto** sono le modifiche da apportare.

La bozza è stata redatta su un testo di legge di una quindicina di anni fa, che può differire formalmente da quella attuale.